

□ **Mozione n. 503**

presentata in data 7 giugno 2013

a iniziativa del Consigliere Binci

“Contro la realizzazione di un polo ad energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica, alimentato a biomasse della potenza termica nominale pari a 47 Mwt, nel Comune di Fermo”

Premesso:

che con determinazione n. 587 del 01/06/2012 la Provincia di Fermo, ha espresso un giudizio di compatibilità ambientale negativo in merito al progetto di realizzazione nel Comune di Fermo, del polo ad energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica, alimentato a biomasse della potenza termica nominale pari a 47 Mwt;

che le ditte Powercrop srl e Eridania-Sadam Spa hanno presentato il ricorso al TAR Marche in data 28/09/2012 per l'annullamento della suddetta determinazione della Provincia di Fermo;

che con ordinanza n. 515 del 26/10/2012 il TAR Marche dispone alla Provincia un riesame procedimentale della V.I.A. sull'impianto in oggetto;

che con determinazione n. 97 del 29/01/2013 la Provincia di Fermo, esprime nuovamente un giudizio di compatibilità ambientale negativo sul medesimo progetto in quanto non sono state superate alcune criticità del progetto;

che successivamente le ditte Powercrop srl e Eridania-Sadam Spa presentano nuovamente ricorso al TAR Marche per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia delle determinazioni della Provincia di Fermo sopracitate;

che con ordinanza n. 169 del 10/05/2013 il TAR Marche accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti e dispone l'avvio del procedimento ex articolo 12 d.lgs. 387/2003 da parte della Regione;

Preso atto:

che il d.lgs. 152/06 all'articolo 4 del comma 4, lettera b), recita: *“la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; i beni materiali ed il patrimonio culturale...”*;

che il d.lgs. 155/2010 recepisce la direttiva 2008/50/CE istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzato tra l'altro a mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, a migliorarla negli altri casi - articolo 1, comma 1, lettera d);

che la l.r. 3/2012 all'articolo 1, comma 2, fa proprie le finalità del d.lgs. 152/06 come sopra riportato;

Rilevato:

che nella ordinanza n. 169 del 10/05/2013 del TAR Marche riporta, in merito al giudizio di compatibilità ambientale negativo della Provincia espresso con determina n. 587 dell'1/6/2012 e successiva determina n. 97 del 29/1/2013, che su alcuni profili che le amministrazioni resistenti ritengono non superati permane la necessità di approfondimenti tecnici (...) i quali possono però essere oggetto di analisi nel corso del procedimento che la Regione Marche dovrà avviare per il rilascio dell'autorizzazione unica;

che sempre nella stessa ordinanza il Tar riporta che il definitivo arresto procedimentale cagionato dal parere negativo di VIA è idoneo a cagionare alle ricorrenti un pregiudizio grave e difficilmente ristorabile in forma specifica;

Considerato:

che l'ordinanza del Tar Marche spoglia di fatto dell'autorità che la Provincia ha in ambito del procedimento VIA, giustificando la sospensione della determinazione negativa con l'arredo del danno alla ditta che si vede negata la possibilità di realizzare l'impianto in parola;

che il procedimento di VIA (di cui all'articolo 25 del d.lgs. 152/2006 e l.r. 3/2012) è un procedimento distinto e differente dal procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, che valuta, prima dell'autorizzazione, l'impatto che l'impianto avrà sull'ambiente;

Considerato infine:

che imporre alla Regione Marche di avviare il procedimento di autorizzazione unica, congelando i due pareri negativi di compatibilità ambientale, è quantomai anomalo;

che alcune criticità dell'impianto non sono state superate (ordinanza TAR) e che dovranno essere valutate nella fase del rilascio dell'autorizzazione unica;

che anche solo a titolo precauzionale tutti gli enti competenti dovrebbero essere rigorosi nel rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di impianti impattanti e che possono avere ricadute negative sulla salute e la sicurezza dei cittadini e sull'ambiente;

Vista altresì la contrarietà del Comune di Fermo, dei Comuni limitrofi e dei cittadini del fermano;

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

si dichiara contraria alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse della potenza termica nominale pari a 47 Mwt nel Comune di Fermo;

EDIMPEGNA

la Giunta regionale a negare l'autorizzazione alla realizzazione del progetto di un polo ad energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica, alimentato a biomasse della potenza termica nominale pari a 47 Mwt, nel Comune di Fermo, in quanto la costruzione di questo impianto metterebbe a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini e l'ambiente del fermano, come evidenziato anche nelle motivazioni dei due giudizi di compatibilità ambientale negativa espressi dalla Provincia di Fermo.